

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
E

(indicare la denominazione dell'operatore economico concorrente e i dati del rappresentante legale firmatario)

Oggetto:

Art. 1

Il concorrente dichiara che:

- non ha offerto, non ha accettato e non ha chiesto somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, direttamente o indirettamente, al fine dell'affidamento del contratto e/o in relazione alla corretta esecuzione del medesimo;
- non si è accordato con altro concorrente al fine dell'affidamento del contratto e/o in relazione alla corretta esecuzione del medesimo.

Art. 2

Il concorrente si obbliga a:

- non offrire, non accettare e non chiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, direttamente o indirettamente, al fine dell'affidamento del contratto e/o in relazione alla corretta esecuzione del medesimo;
- non accordarsi con altro concorrente al fine dell'affidamento del contratto e/o in relazione alla corretta esecuzione del medesimo;
- segnalare all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito anche stazione appaltante, qualsiasi tentativo di turbativa o interferenza, qualsiasi irregolarità o alterazione del corretto andamento della procedura di gara o nell'esecuzione del contratto, da parte di altro concorrente o interessato o di dipendenti o collaboratori a qualunque titolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- segnalare al RUP/alla stazione appaltante e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ogni richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione

che sia avanzata in qualunque fase della procedura e dell'esecuzione del contratto, nei suoi confronti o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori o di qualunque soggetto che partecipi all'esecuzione del contratto, fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- osservare e far osservare il Codice di comportamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ai dipendenti e collaboratori propri o di qualunque soggetto che partecipi all'esecuzione del contratto.

Art. 3

Il concorrente prende atto e accetta che in caso di violazione dei predetti obblighi, compresi quelli di segnalazione, a seconda della fase della procedura e dell'esecuzione del contratto, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura ed escussione della cauzione provvisoria;
- risoluzione del contratto ex lege ed escussione della cauzione provvisoria;
- responsabilità per danno arrecato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo pari al 10% del valore del contratto, salvo che sia provato un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti partecipanti alla gara pari all'1% per singolo partecipante del valore del contratto, salvo che sia provocato un danno maggiore;
- esclusione dalle procedure indette dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per tre anni decorrenti dal provvedimento di esclusione/risoluzione.

A tal fine, relativamente alla cauzione provvisoria da prestare in sede di gara per la validità dell'offerta e a garanzia della buona esecuzione del contratto, il concorrente si impegna ad inserire ulteriori clausole che garantiscono la stazione appaltante – a richiesta della stessa – anche rispetto agli impegni presi con la sottoscrizione del presente patto.

Art. 4

I dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo che prestano la propria attività nell'espletamento della procedura e nell'esecuzione del contratto in oggetto:

- sono a conoscenza dei contenuti del presente patto di integrità e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché della rilevanza disciplinare delle violazioni delle disposizioni dei medesimi;
- si impegnano a riferire al RUP/alla stazione appaltante e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ogni richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che sia avanzata in qualunque fase della procedura e dell'esecuzione del contratto, nei suoi confronti, nonché ogni accordo, intesa o atto finalizzato a interferire o alterare la procedura di gara e la corretta esecuzione del contratto di cui vengano a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- si impegnano a segnalare al RUP/alla stazione appaltante e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ogni situazione riconducibile al divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 5

Il concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, tutti i pagamenti eseguiti relativamente al contratto, qualora ne sia aggiudicatario, incluso i pagamenti a favore di intermediari e consulenti.

Il concorrente si impegna a mettere a disposizione della stazione appaltante tutte le informazioni sul proprio personale, anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva e della verifica dell'ottemperanza degli obblighi discendenti.

Art. 6

Il presente patto di integrità e le sanzioni applicabili hanno validità sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Il presente patto di integrità si intende riferito ai concorrenti, agli aggiudicatari e, nei casi di subappalti/subaffidamenti, ai loro subcontraenti, nei confronti dei quali l'aggiudicatario stesso si obbliga ad inserire le identiche clausole nei rispettivi contratti di subaffidamento/subappalto, pena la mancata autorizzazione al subappalto da parte di questa stazione appaltante.

F.TO DIGITALMETE
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi
Il Direttore generale
(Dott. Corrado SALVI)

(data e firma del Concorrente)